



CITTA' DI BIELLA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA E ACCONCIATORE

**Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 117 del 21.12.2015**

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Modalità di svolgimento delle attività
Art. 3	Attività didattiche
Art. 4	Requisiti per l'esercizio dell'attività
Art. 5	Aperture nuove attività
Art. 6	Superfici minime e requisiti dei locali
Art.7	Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate
Art. 8	Modificazione della titolarità dell'impresa
Art. 8 bis	Affitto di poltrona/cabina
Art. 9	Sospensioni temporanee e cessazione dell'attività
Art. 10	Orari ed obblighi di esposizione
Art. 11	Sospensione e revoca
Art. 12	Vigilanza
Art. 13	Sanzioni
Art. 14	Entrata in vigore e pubblicità

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. L'attività di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, ed ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciature possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

2. Le fonti normative che disciplinano l'attività di acconciatore sono le seguenti: Legge 14 febbraio 1963, n. 161, legge 23 dicembre 1970, n. 1142, Legge 17 agosto 2005, n. 174, Legge 2 aprile 2007, n. 40, Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 38, Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e le disposizioni del presente regolamento.

3. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Essa può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 così come modificato dal decreto ministeriale 110/2011 (allegato A alla Legge) e secondo le specifiche previste nelle schede tecnico-informative dell'allegato 2 al citato decreto ministeriale, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 luglio 2013 emanata a seguito del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30.11.2009. Rientrano nell'attività di estetista anche quelle di onicotecnica e le attività di massaggio non terapeutico effettuate sul corpo umano. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

4. Le fonti normative che disciplinano l'attività di estetista sono le seguenti: Legge 4 gennaio 1990, n. 1, Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54, Legge 2 aprile 2007, n. 40, Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 38, Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 - Modalità di svolgimento delle attività.

1. Le attività regolate dal presente regolamento non possono essere svolte nelle forme previste per la vendita su area pubblica.

2. Le attività di acconciatore e/o estetista possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che l'interessato presenti preventivamente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all' articolo 5, che i locali abbiano l'idoneità igienico-sanitaria di cui all'articolo 7 e le superfici indicate all'articolo 6 e che l'esercente consenta i controlli da parte degli organi competenti. I locali in cui si svolge l'attività dovranno essere distinti e separati da quelli di civile abitazione, non ricavati da semplici tramezzature a

mezza altezza e muniti di idoneo servizio igienico; gli stessi dovranno avere una destinazione compatibile con gli strumenti urbanistici comunali.

3. Le attività del presente regolamento possono essere altresì esercitate presso ospedali, case di cura, ricoveri per anziani, luoghi di detenzione, oltre che in strutture ricettive, caserme, palestre, circoli privati, previa presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento; gli addetti all'esercizio dell'attività devono essere in possesso dei prescritti requisiti professionali.

4. I titolari, soci, dipendenti o collaboratori delle imprese interessate, in possesso dei prescritti requisiti professionali, possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia dello stesso o di altra forma di impedimento, compresi matrimoni o eventi analoghi.

5. Le attività di cui al presente regolamento esercitate a titolo dimostrativo in occasione di determinate manifestazioni, quali a titolo di esempio quelle legate alla moda o allo spettacolo, devono essere svolte da persone in possesso dei requisiti professionali e nel rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie.

6. Gli esercenti attività di acconciatore e /o di estetista, dopo l'erogazione del trattamento possono cedere ai fruitori del servizio prodotti cosmetici, parrucche ed affini, od altri beni accessori per la prosecuzione del trattamento effettuato, senza che in tal caso si applichino le disposizioni di cui al D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 3 - Attività didattiche.

1. Le attività di acconciatore ed estetista esercitate a fini didattici sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

2. L'esercizio dell'attività è subordinato alle seguenti condizioni:

- abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
- idoneità igienico-sanitaria dei locali dove sono svolte le esercitazioni e rispondenza degli stessi alle vigenti norme e prescrizioni in materia di edilizia ed urbanistica;
- divieto di effettuazione delle prestazioni in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali. I locali destinati ad attività didattica potranno essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l'attività professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività).

Art. 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. L'attivazione di un esercizio di acconciatore od estetista è subordinata alla presentazione al Comune di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, valida per l'intestatario della medesima e per i locali in essa indicati, ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, a condizione che sussistano i seguenti requisiti:

- iscrizione all'albo delle Imprese artigiane - in caso di impresa artigiana di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 - od al Registro Imprese - in caso di imprese non artigiane - presso la competente Camera di Commercio (C.C.I.A.A.);
- requisiti morali;
- requisiti igienico-sanitari dei locali stabiliti dall' articolo 7;
- conformità dei locali alla destinazione d'uso ed in generale alle norme urbanistico- edilizie;
- qualificazione professionale, ottenuta nel rispetto della vigente normativa
- disponibilità dei locali;
- superficie minima dei locali a norma del successivo articolo 6;

2. Per ogni sede dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di estetista o di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, o socio partecipante al lavoro, o familiare coadiuvante o dipendente, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale, che garantisce la propria presenza durante l'orario di apertura dell'attività. In caso di assenza per malattia, il responsabile tecnico deve essere sostituito, e deve essere data tempestiva comunicazione all'ufficio Commercio. Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la figura del responsabile tecnico, dovrà essere data comunicazione all'ufficio Commercio ed il titolare dell'attività dovrà sospendere la stessa fino alla nomina del nuovo responsabile.

3. Le attività di acconciatore ed estetista possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio, previa presentazione di un'unica Segnalazione Certificata di Inizio Attività, purchè i locali dedicati alle differenti prestazioni – pur con un medesimo accesso - siano separati. E' necessario altresì il possesso delle due qualificazioni professionali.

Art. 5 - Aperture nuove attività.

1. L'attivazione di un nuovo esercizio di acconciatore od estetista – ovvero il trasferimento di sede degli stessi o la modifica dell'unità immobiliare in cui si svolge l'attività – è subordinata alla presentazione al Comune di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, su apposita modulistica reperibile sul sito internet del Comune (www.comune.biella.it); la stessa, completa dei relativi allegati e firmata digitalmente, deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica, allo Sportello Unico Attività Produttive, così come disposto dall'articolo 5 del D.P.R. 160/2010, mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata reperibile sul sito istituzionale del Comune.

2. All'atto della presentazione della segnalazione deve essere autocertificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente da parte dei soggetti interessati; in particolare la presenza dei requisiti igienico sanitari va autocertificata mediante l'apposita modulistica, i cui contenuti sono concordati con l'ASL, alla quale detta modulistica viene trasmessa per l'esercizio dell'attività di controllo di competenza della stessa.

3. La ricevuta di presentazione della segnalazione abilita l'interessato ad avviare immediatamente l'attività segnalata. Il Comune effettua i controlli su quanto dichiarato ed in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli

eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

E' fatto comunque salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21/quinquies e 21/nonies della L. 241/90.

4. Nei casi in cui la SCIA non sia stata compilata in maniera corretta, l'Ufficio commercio richiede, ove possibile per via telematica, la regolarizzazione della segnalazione assegnando un termine per l'adempimento richiesto; trascorso inutilmente il termine assegnato, viene dichiarata l'irricevibilità della pratica.

Art. 6 - Superfici minime e requisiti dei locali.

1. Oltre ai requisiti previsti al successivo articolo 7, per l'apertura di nuovi esercizi e per i trasferimenti di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale d'attesa, etc.):

- a) acconciatori: metri quadri 10 per un solo posto di lavoro, metri quadri 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
- b) estetisti: metri quadri 14.

2. Qualora il locale sia diviso in cabine, ciascuna di queste deve avere una superficie non minore di 2,5 mq.

3. Ogni esercizio deve essere fornito di un vano con superficie non minore di mq. 1,5 ed altezza non inferiore a mt. 2,40 per uso ripostiglio, oppure di idoneo armadio chiudibile.

4. Per l'esercizio delle attività di estetista è necessaria la dotazione di idoneo ed apposito spazio d'attesa.

5. I locali devono avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dai regolamenti edilizi. Devono, altresì essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.

6. Nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico sanitari di cui all'articolo 7.

Art. 7 - Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate.

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere i requisiti di seguito indicati:

- altezza dei locali non inferiore a mt. 2,70 riducibile a mt. 2,55 per altitudini superiori a m. 1.000 s.l.m.; negli esercizi preesistenti, nel caso sia impossibile raggiungere i valori suddetti, si applicano le disposizioni di cui al successivo punto;
- superficie aero-illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento;

- limitatamente agli esercizi preesistenti, nel caso in cui il suddetto rapporto risulti inferiore o l'altezza non raggiunga i valori minimi stabiliti al precedente punto, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della competente ASL prescrive gli adempimenti da adottare al fine di raggiungere accettabili valori di illuminazione ed aerazione; l'aerazione può anche essere artificiale, a mezzo di impianto di ventilazione meccanica costruito secondo la norma tecnica italiana UNI 10339; dove l'illuminazione naturale è insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere all'illuminazione artificiale;
- in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili;
 - i servizi igienici interni all'edificio o esistenti nelle immediate vicinanze (solo in casi particolari e con il consenso del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort, sia alla necessità di una facile e rapida pulizia; tutti i servizi devono essere ad uso esclusivo, dotati di lavandino all'interno e di una tazza wc; con pavimento di materiale solido, impermeabile, lavabile e disinfettabile, con pareti ricoperte di piastrelle impermeabili, lavabili e disinfettabili fino a mt. 1,50. Il servizio igienico deve essere separato dagli altri locali adibiti all'attività di acconciatore o estetista, mediante interposizione di vano antibagno; tale antibagno potrà, se aerato naturalmente o artificialmente, essere utilizzato come spogliatoio per il personale;
 - gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza degli impianti, delle norme CEI ed UNI;
 - nel caso di locali interrati e seminterrati deve essere inoltrata all'A.S.L. competente per territorio richiesta preventiva di deroga ai sensi dell'articolo 65 del D. Lgs.vo 81/08; devono essere rispettate le norme previste per la fattispecie dal Regolamento Comunale Edilizio e comunque devono esistere le seguenti condizioni:
 - a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 60% nell'aria ambiente;
 - b) presenza di impianti di condizionamento – climatizzazione con le seguenti caratteristiche:
 - aerazione artificiale con garanzia di quattro ricambi/ora o almeno 7,5 litri/persona/secondo e velocità dell'aria, misurata a mt. 2 di altezza dal piano del pavimento, non superiore a mt. 0,2/secondo, con prese di immissione dell'aria dall'esterno ad almeno 2 metri dal piano di calpestio, rivolto verso zone ove non vi sia traffico veicolare;
 - ricircolo non superiore a 1/3 dell'aria immessa;
 - bocchette di aspirazione dell'aria da espellere non rasente al pavimento;
 - umidità relativa compresa tra il 50 ed il 60%;
 - temperatura non inferiore a 20 gradi C e comunque mai inferiore di oltre 7 gradi C alla temperatura esterna;
 - c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
 - d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.
 - nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere di materiale solido, impermeabile, lavabile e disinfettabile; le pareti devono essere ricoperte da adeguato materiale impermeabile e lavabile fino a mt. 1,80;

- nei locali di lavoro devono esistere lavandini dotati di acqua corrente potabile calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Le pareti lateralmente alla vasca del lavandino per una lunghezza di mt. 0,30 dai bordi e, superiormente alla fonte di erogazione dell'acqua, per una altezza minima di mt. 1,50 da terra, devono essere piastrellate o rivestite di materiale con analoghe caratteristiche di facile lavabilità ed impermeabilità. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature;
- gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o di un armadio chiuso dove depositare i prodotti; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso;
- tutti gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile e disinfettabile, per la raccolta dell'immondizia; in relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori; i rifiuti quali lamette monouso usate ed altri oggetti taglienti dovranno preventivamente stazionare, immersi in idoneo disinfettante attivo per almeno 12 ore, in appositi contenitori con pareti rigide e robuste prima di essere smaltiti;
- tutti gli esercizi devono essere forniti di aciugamani e biancheria in quantità sufficiente, onde poter essere cambiata ad ogni servizio, di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso, sia chirurgico (tagli) sia medico (intossicazioni, allergie, malori) con idonea e completa dotazione da valutarsi a cura del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, istruzioni sui modi di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico; dovrà anche essere disponibile un mezzo di comunicazione urgente per il soccorso medico; nei locali o cabine dove si effettuano trattamenti che comportano la permanenza del solo utente (es. solarium) deve essere facilmente raggiungibile un campanello di chiamata, a meno che tale dispositivo non sia integrato nell'apparecchiatura;
- ciascun operatore deve poter disporre di idoneo armadietto a doppia anta, in materiale lavabile e disinfettabile, per riporre gli abiti di lavoro e, separatamente da essi, gli abiti civili ed altri oggetti di uso personale; tale armadietto deve essere posto in apposito locale spogliatoio o, in mancanza di questo, nel locale antibagno debitamente aerato; nel caso in cui non vi sia la dotazione del suddetto armadietto si deve comunque obbligatoriamente provvedere ad una modalità di deposito degli abiti che preveda spazi distinti per abiti civili ed abiti di lavoro;
- il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di acconciatore devono essere forniti di sedili di materiale lavabile.

2. Al titolare dell'attività incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi; tali prescrizioni hanno anche lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni e devono essere rispettate anche dal

personale dipendente:

- l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro sempre in stato di perfetta pulizia;
- prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- le persone manifestamente affette da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili, possono essere servite previa esibizione di certificazione medica dalla quale risulti l'assenza di contagiosità;
- tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo accurato lavaggio e asciugatura, devono essere idoneamente disinfettati; i rasoi e le cosiddette "matite emostatiche" devono essere di tipo monouso; nel caso vengano utilizzate per il taglio della barba lamette singole con rasoi di sicurezza, le lamette devono essere utilizzate per una sola persona, eliminate dopo l'uso individuale e sconfezionate davanti al cliente prima del taglio;
- gli altri strumenti che vengono a diretto contatto con la cute non possono essere utilizzati per due clienti diversi se non dopo trattamenti di pulizia, sterilizzazione o disinfezione ad alto livello, secondo le disposizioni impartite dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
- dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
- le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
- i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- il confezionamento e l'applicazione di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 metri/secondi;
- durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
- gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi;

- tutti i prodotti cosmetici devono essere contenuti in recipienti etichettati secondo la normativa vigente;
- gli addetti devono essere informati dei rischi specifici cui sono esposti e delle misure necessarie per prevenire i danni derivanti da tali rischi; agli stessi devono essere forniti i necessari mezzi di protezione individuale.

3. Il personale di minore età od in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita medica ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore o estetista devono essere paragonate a quelle provenienti da attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'articolo 14 secondo comma punto B della Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto articolo 14, purchè rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della citata Legge Regionale 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura, sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

5. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

6. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica potrà prescrivere accorgimenti ed indicazioni atte allo scopo ed all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di Igiene e Sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

Art. 8 - Modificazione della titolarità dell'impresa

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, costituisce subingresso; comporta di diritto il trasferimento della titolarità a chi subentra nello svolgimento dell'attività, purchè sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.

2. Il subentrante in possesso dell'abilitazione professionale, anche per il tramite del responsabile tecnico, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato apposita segnalazione certificata corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali nonché di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il fatto che nulla è cambiato per quanto riguarda la disposizione dei locali.

3. In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, ed in caso di impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, gli aventi diritto indicati dall'articolo 5, comma 3, della L. 8 agosto 1985, n. 443 (coniuge, figli maggiorenni o minori emancipati, o tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto od inabilitato) possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito della

qualificazione professionale, purchè l'attività sia svolta da personale in possesso dei requisiti professionali, il cui nominativo sia previamente comunicato al Comune.

Art. 8 bis – Affitto di poltrona/cabina

1. I titolari di attività di estetica o di acconciatore regolarmente in esercizio possono concedere in uso a terzi in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, una poltrona o una cabina della propria attività e le attrezzature funzionali alla prestazione svolta nel rispetto delle norme igienico sanitarie e fiscali.

2. I soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale "Affitto di poltrona/cabina" sono:

- il titolare dell'esercizio di acconciatore/estetista in locali già autorizzati ai sensi della vigente normativa di settore, detto *locatore*;
- il professionista che, in veste di imprenditore in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore, esercita in modo autonomo la propria attività, detto *affittuario/conduuttore*

I quali dovranno stipulare un contratto in forma scritta nel quale siano stabiliti tutti i requisiti, i limiti, le modalità ed i contenuti delle rispettive obbligazioni.

3. L'affitto di poltrona/cabina è ammesso per l'esercizio della tipologia di attività per la quale il titolare/locatore ha presentato SCIA di cui all'articolo 19 della legge 241/90 relativamente ai locali sede dell'attività di acconciatore, estetista o entrambi. Per ogni attività è previsto è ammesso un unico contratto di affitto di poltrona di cui al successivo comma 4.

4. Il contratto deve essere stipulato in forma di atto pubblico o scrittura privata, registrato all'Agenzia delle Entrate e deve contenere, obbligatoriamente, le seguenti specifiche:

- a) durata, non inferiore a mesi 6;
- b) facoltà di recesso anticipato;
- c) cause di recesso anticipato;
- d) puntuale identificazione delle postazioni date in uso (poltrona o cabina) che non potranno essere utilizzate al contempo dal locatore, indicate in apposita planimetria allegata;
- e) la tipologia di attività che verrà esercitata presso la poltrona/cabina concessa in affitto e le modalità di esercizio della stessa (orari, giorni ecc...)
- f) le responsabilità assunte dalle singole parti, anche legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti e all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

5. Al fine di inquadrare il rapporto contrattuale nell'ambito dell'affidamento parziale dei beni e delle strutture dell'azienda, dovranno essere comunque rispettati i seguenti limiti quantitativi di utilizzo dell'affitto di poltrona/cabina:

- una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti;
- due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
- tre poltrone/cabine per le imprese che hanno più di 10 dipendenti.

6. L'affittuario/conduuttore deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore (acconciatore/estetista) ed esercitare direttamente e personalmente l'attività, anche avvalendosi di collaboratori.
7. I soggetti del rapporto contrattuale svolgono la propria attività in veste di autonomi imprenditori. Il rapporto contrattuale può comprendere anche l'utilizzo delle attrezzature nel rispetto della normativa igienico sanitaria. Ognuno degli imprenditori presta la propria opera esclusivamente sulla propria clientela, alla quale è rilasciata relativa ricevuta fiscale.
8. E' vietato affittare la poltrona/cabina: a) a chi abbia prestato servizio in qualità di dipendente all'interno dello stesso salone/centro estetico negli ultimi 5 anni; b) ai titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi;
9. All'atto della locazione di poltrona/cabina il locatore deve garantire l'affittuario/conduuttore circa:
- a) la conformità degli impianti fissi (elettrico, idraulico, termico, climatizzazione ecc) presenti nel locale sede dell'attività;
 - b) la conformità alle vigenti norme di settore delle attrezzature di lavoro presenti nel locale sede dell'attività ed utilizzate per l'esercizio della stessa – messe a disposizione dell'affittuario/conduuttore – nonché circa la regolare effettuazione della relativa manutenzione (ordinaria e straordinaria) e delle verifiche periodiche previste dalla vigente normativa di settore.
10. L'affittuario/conduuttore può utilizzare, nell'esercizio dell'attività condotta presso la "poltrona/cabina" ottenuta in locazione, attrezzature di lavoro di diretta proprietà. In tal caso l'affittuario/conduuttore deve produrre elenco completo delle attrezzature introdotte in azienda ed utilizzate, nonché dichiarazione di conformità delle stesse corredata dalle relative schede tecniche, ove previste.
11. Per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro, ognuna delle parti (locatore e affittuario/conduuttore) risponde per la sua attività ma – ad esclusione della "zona poltrona/cabina" – il locatore si assume la responsabilità in toto in termini di sicurezza delle parti comuni.
12. E' fatto obbligo per l'affittuario/conduuttore rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dal locatore con la possibilità di esporre un proprio cartello orario personalizzato. Il locatore, in quanto titolare e responsabile della conduzione dell'esercizio, dovrà essere presente, durante il periodo di esercizio dell'affittuario/conduuttore, o personalmente o tramite il suo direttore tecnico. Qualora il locatore fosse una ditta individuale senza dipendenti, l'attività dell'affittuario/conduuttore in assenza del titolare dell'esercizio è consentita per giustificati motivi e dovrà essere idoneamente comprovata.
13. E' fatto obbligo per locatore ed affittuario/conduuttore di esporre il proprio cartello prezzi, anche in caso di prezzi identici, all'interno dell'esercizio.
14. Qualora venissero rilevate, in fase ispettiva, condizioni igienico-sanitarie insufficienti nell'ambito dell'affitto di poltrona/cabina, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati all'intero esercizio.

15. L'esercizio dell'attività attraverso l'istituto dell'affitto di "poltrona/cabina" è soggetto a previa comunicazione congiunta locatore e affittuario/conduuttore da presentarsi per via telematica al SUAP del Comune. Alla comunicazione congiunta deve in ogni caso essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia del contratto di affitto di poltrona/cabina stipulato tra le parti, contenente esplicito riferimento alla registrazione all'Agenzia delle Entrate ;
- b) planimetria dettagliata dei locali di svolgimento dell'attività – in scala 1:100 – con individuazione della/e postazione/i di lavoro concesse in affitto e della parte di locali interessati dalla specifica attività;
- c) elenco delle attrezzature di lavoro di proprietà del titolare dell'attività, già in dotazione dello stesso ed in possesso dei prescritti requisiti tecnici ed igienico – sanitari, concesse in uso all'affittuario/conduuttore;
- d) elenco delle attrezzature di lavoro di proprietà dell'affittuario/conduuttore, eventualmente introdotte dallo stesso in azienda, per l'esercizio della propria attività, in possesso dei prescritti requisiti tecnici ed igienico – sanitari, nonché delle relative schede tecniche ove previste.
- e) se i locali di esercizio dell'attività sono condotti in locazione dal titolare dell'attività, consenso espresso del proprietario degli stessi in merito all'esercizio dell'attività in forma di affitto di poltrona/cabina.

16. Restano valide ai fini dell'affitto di poltrona/cabina, le superfici minime di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Art. 9 - Sospensioni temporanee e cessazione dell'attività

1. Ogni sospensione di attività dell'esercizio deve essere preventivamente comunicata all'ufficio Commercio nel caso si protragga per più di tre giorni e fino a trenta giorni; anche della ripresa dell'attività va data preventiva comunicazione.

2. Le sospensioni per periodi superiori a trenta giorni, e fino a tre mesi possono essere autorizzate su domanda e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.

3. La cessazione delle attività di cui al presente regolamento deve essere comunicata al Comune contestualmente, e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio; dovrà essere restituita l'eventuale autorizzazione.

Art. 10 - Orari ed obblighi di esposizione.

1. Ferma restando la necessità del rispetto di quanto stabilito nei contratti collettivi di lavoro, l'orario di apertura viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti: nella fascia oraria che va dalle ore sette alle ore ventuno, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

2. E' fatto obbligo di comunicare preventivamente l'orario prescelto all'ufficio Commercio del Comune e di renderlo noto al pubblico mediante l'esposizione di cartelli o altri mezzi idonei ben visibili all'esterno dell'esercizio.

3. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle attività devono scegliere un unico tipo di orario ed esporlo al pubblico.

4. E' consentita, come stabilito con ordinanza sindacale n. 5/C/2010 del 04.06.2010, a discrezione degli esercenti delle attività di acconciatore ed estetista, la deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva previsto dalla vigente normativa, fermo restando il divieto di apertura nelle seguenti date: 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, domenica di Pasqua, 1° Novembre, 25 Dicembre, 26 Dicembre.

Il Sindaco, nelle località ad economia turistica individuate con apposito provvedimento della Regione Piemonte, può consentire, su richiesta motivata delle organizzazioni sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio comunale, deroghe del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità.

5. In ogni esercizio è obbligatoria l'esposizione al pubblico, in modo ben visibile, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, della tabella delle tariffe delle prestazioni professionali, nonché di ogni atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

Art. 11 - Sospensione e revoca.

1. L'attività è soggetta a sospensione in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico sanitari, fino all'eliminazione delle carenze riscontrate, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di sospensione. Per comprovate necessità o per altri gravi motivi il termine di attivazione dell'esercizio potrà essere prorogato di tre mesi.

2. L'attività viene sospesa qualora venga accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività; in caso di recidiva viene ordinata la cessazione dell'attività.

3. Deve essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio (mediante revoca dell'autorizzazione o divieto di prosecuzione dell'attività) per i seguenti motivi:

- sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi od oggettivi previsti per l'esercizio dell'attività;
- sospensione non autorizzata dell'attività per oltre sessanta giorni;
- mancato adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'ASL, decorso il periodo di sospensione di cui al comma 1.

Art. 12 - Vigilanza

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, fatte salve le competenze dell'Azienda Sanitaria Locale in materia di accertamenti di igiene sanitaria. A tal fine gli incaricati alla vigilanza e al controllo possono accedere nei locali in cui è esercitata l'attività.

Art. 13 - Sanzioni.

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate e punite secondo le procedure previste dalla L. 24.11.1981 n. 689.
2. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni normative, l'inosservanza delle norme del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.
3. In caso di particolare gravità della violazione o di recidiva il Comune, previa diffida, può disporre la sospensione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione, il Comune ordina la chiusura dell'attività.
4. E' disposta l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento quando le stesse vengono esercitate senza la prescritta autorizzazione, denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività

Art. 14 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione. Esso sostituisce interamente il regolamento precedente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 198 del 23 ottobre 1995 e successiva del 06 maggio 1996, n. 94.
2. Al presente regolamento viene assicurata la più ampia pubblicità, anche mediante la pubblicazione dello stesso sul sito Internet del Comune di Biella.